



Bruxelles, 24 novembre 2017
(OR. en)

14867/17

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140 (CNS)**

**SOC 760
ANTIDISCRIM 59
JAI 1097
MI 872
FREMP 134**

RELAZIONE

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio
n. doc. prec.:	14071/17
n. doc. Comm.:	11531/08 - COM(2008) 426 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva orizzontale sulla parità di trattamento proposta, a complemento della legislazione CE vigente¹ nel settore, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, istruzione e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare, le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, molte di esse approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato l'importanza della proposta nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni più ambiziose in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, alcune delegazioni hanno in passato messo in discussione la necessità della proposta della Commissione, che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Alcune delegazioni continuano a mettere in discussione l'inserimento della protezione sociale e dell'istruzione nel campo di applicazione. Due delegazioni hanno mantenuto riserve generali.

Talune delegazioni hanno anche chiesto chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla ripartizione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali di esame sulla proposta. CZ, DK, MT e UK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. La Commissione ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica le sia apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nel quadro della procedura di consultazione il 2 aprile 2009². In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto necessaria l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

² Cfr. doc. A6-0149/2009. Jean Lambert (UK/LIBE/Verdi/Alleanza libera europea) è attualmente il relatore del Parlamento europeo.

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA ESTONE

Durante la presidenza estone il Gruppo "Questioni sociali" ha proseguito l'esame della proposta,³ sulla base di due serie di proposte redazionali della presidenza.⁴

Le discussioni in sede di Gruppo si sono incentrate, in particolare, sulle seguenti questioni principali:

a) **Multidiscriminazione** (*articolo 2, paragrafi 2 e 3-bis e considerando 12 e 12 bis ter*)

Nelle sue proposte redazionali, la presidenza ha cercato di chiarire il concetto di multidiscriminazione, che in precedenza era stato introdotto nel testo, al fine di garantire una migliore protezione alle vittime di discriminazione.

La presidenza ha sottolineato che la multidiscriminazione è diffusa nella pratica, tuttavia molto difficile da dimostrare, e che, inoltre, gli specifici motivi di discriminazione che intervengono in casi di multidiscriminazione sono spesso oggetto di diversi strumenti. Di conseguenza il progetto di direttiva in fase negoziale contempla la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale, mentre la discriminazione fondata sul sesso è trattata dalla direttiva 2004/113/CE⁵ e la discriminazione per motivi di razza o di origine etnica è affrontata nella direttiva 2000/43/CE.⁶

La presidenza suggerisce pertanto di introdurre riferimenti incrociati alle summenzionate direttive nell'articolo 2, paragrafo 3-bis e spiegare il concetto in un considerando così formulato:

³ Le riunioni hanno avuto luogo il 20 settembre e il 14 novembre.

⁴ Cfr. docc. 11857/17 e 12480/17.

⁵ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

⁶ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

"La multidiscriminazione è intesa come discriminazione, in ogni sua forma, che si verifica sulla base della combinazione di due o più dei seguenti motivi: religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, o, in talune circostanze, sesso, razza o origine etnica. Tale multidiscriminazione potrebbe prodursi anche attraverso la combinazione di due o più motivi che, presi separatamente, non darebbero luogo a una discriminazione nei confronti della persona in questione" (considerando 12 bis ter).

Molte delegazioni hanno ribadito il loro sostegno all'inclusione del concetto di multidiscriminazione nel progetto di direttiva e hanno accolto con favore la nuova formulazione introdotta.

Accogliendo anch'essa con grande favore l'inclusione della multidiscriminazione, la Commissione ha sottolineato la necessità di assicurare che fosse interamente coperta la multidiscriminazione per motivi di sesso e di razza, essendo l'unica forma di multidiscriminazione esclusa dalla definizione. Inoltre, a seguito di precedenti suggerimenti avanzati da alcune delegazioni, la Commissione ha sostenuto l'inserimento nel testo di un riferimento alla direttiva 79/7/CEE⁷.

Tuttavia, due delegazioni non hanno potuto accettare l'inclusione della multidiscriminazione, avanzando, *tra l'altro*, dubbi circa la sua praticabilità. Alcune altre delegazioni hanno mantenuto riserve d'esame su tale questione.

b) Dati sulla parità (articolo 15, paragrafo 4, e considerando 28)

Nelle sue proposte redazionali, la presidenza, con l'obiettivo di fornire una maggiore flessibilità agli Stati membri, aveva riformulato le disposizioni relative alla raccolta di dati statistici, invitando i suddetti a promuovere la raccolta di dati sulla parità di trattamento e sulla discriminazione, in conformità con la legislazione e la prassi nazionali e in conformità del diritto dell'Unione applicabile, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

Molte delegazioni hanno accolto con favore la nuova formulazione.

⁷ Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978 relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.

c) **Altre questioni** (considerando 2 bis, 4, 5 bis, 6, 7, 12, 12 bis ter, 21 e 28)

La presidenza ha apportato una serie di adattamenti ai considerando, anche mediante l'aggiunta di un considerando specifico sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) (considerando 2 bis) e dei riferimenti alle dichiarazioni politiche del Consiglio in materia di discriminazione (considerando 5 bis), nonché alla raccomandazione della Commissione sul pilastro europeo dei diritti sociali (considerando 7).

III. QUESTIONI IN SOSPESO

È necessario proseguire il dibattito sulle questioni summenzionate, nonché su una serie di altre questioni in sospeso, tra cui:

- il campo di applicazione della direttiva, dal momento che talune delegazioni sono contrarie all'inserimento della protezione sociale e dell'istruzione nel suo ambito;
- i restanti aspetti riguardanti la ripartizione delle competenze e la sussidiarietà; e
- la certezza del diritto in relazione agli obblighi che sarebbero stabiliti dalla direttiva.

Ulteriori dettagli sulle posizioni delle delegazioni figurano nei docc.12362/17 e 14071/17.

IV. CONCLUSIONE

Sebbene siano stati compiuti reali progressi durante la presidenza estone sui temi discussi, è necessaria un'ulteriore discussione politica prima di poter raggiungere la necessaria unanimità in sede di Consiglio.